



REGOLAMENTO SETTORE INSEGNAMENTO

Modificato con Delibera n. 128 del Consiglio Federale del 25/11/2017)

INDICE

TITOLO I L'INSEGNAMENTO DEL BRIDGE

Capo I - Principi generali dell'Insegnamento

- Art.1 L'insegnamento del bridge
- Art.2 L'insegnamento giovanile e universitario
- Art.3 L'insegnamento nella Scuola Pubblica Statale Italiana

Capo II - Abilitazioni all'Insegnamento

- Art.4 Abilitazione all'insegnamento del bridge
- Art.5 Abilitazione all'insegnamento giovanile
- Art.6 Abilitazione all'insegnamento nella Scuola Pubblica Statale Italiana
- Art.7 Autorizzazioni temporanee all'insegnamento

TITOLO II IL SETTORE INSEGNAMENTO

Capo I - Principi informativi

- Art.8 Natura e funzioni
- Art.9 Programmi e strumenti didattici

Capo II - Struttura del Settore insegnamento

- Art.10 Presidente del Settore Insegnamento
- Art.11 Commissione del Settore Insegnamento
- Art.12 Responsabili del Settore Insegnamento
- Art.13 Responsabile dell'Area Tecnica
- Art.14 Attribuzioni e compiti dei Responsabili
- Art.15 Segreteria
- Art.16 Aree operative
- Art.17 Durata in carica, decadenza e revoca
- Art. 18 Organi di Disciplina
- Art. 19 Procedura e Provvedimenti
- Art. 20 Collegio di Disciplina d'Appello
- Art. 21 Disposizioni finali



REGOLAMENTO SETTORE INSEGNAMENTO

Modificato con Delibera n. 128 del Consiglio Federale del 25/11/2017)

TITOLO I

L'INSEGNAMENTO DEL BRIDGE

Capo I - Principi generali dell'Insegnamento

Art. 1 - L'insegnamento del bridge

L'insegnamento del bridge è effettuato da Tesserati della Federazione Italiana Gioco Bridge - FIGB- espressamente autorizzati e svolto attraverso scuole, corsi, lezioni, seminari, presso le sedi degli Affiliati o presso Enti e Amministrazioni pubbliche o private con cui la FIGB ha stretto rapporti.

La Scuola Pubblica Statale Italiana, le Università degli Studi, i Centri Universitari Sportivi, l'Università delle Tre Età, le Federazioni Sportive affiliate o associate al CONI, gli Enti di Promozione Sportiva, le Amministrazioni Locali, gli Ordini Professionali e le Forze Armate sono da intendersi rientrare nel concetto di Amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti gli Affiliati e Tesserati della FIGB sono tenuti alla conoscenza ed all'osservanza delle disposizioni dettate dal presente Regolamento.

Art. 2 - L'insegnamento giovanile e universitario

L'insegnamento del bridge giovanile si rivolge ai giovani sino ai 25 anni di età. L'attività di insegnamento viene svolta presso i Centri di Avviamento allo Sport (CAS) ed in difetto presso le strutture federali periferiche.

L'insegnamento del bridge universitario si rivolge ai giovani sino ai 28 anni di età. L'attività di insegnamento viene svolta presso le sedi delle Università o degli Atenei aderenti al «Progetto Universitario» ed in difetto presso le strutture periferiche autorizzate.

Si intende in questo modo offrire ai giovani il più corretto approccio al bridge agonistico e la più adeguata metodologia didattica.

Art. 3 - L'insegnamento nella Scuola Pubblica Statale Italiana

Nell'ambito della Scuola Pubblica Statale Italiana l'insegnamento del bridge viene effettuato con l'Alto Patrocinio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Capo II - Abilitazioni all'insegnamento

Art. 4 - Abilitazione all'insegnamento del bridge

L'insegnamento del bridge può essere svolto solamente da Insegnanti abilitati o autorizzati dalla FIGB.

L'autorizzazione o l'abilitazione all'insegnamento del bridge sono rilasciate ai tesserati in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento dell'Albo Tecnici Federali e dei Registri Operatori Societari, Scolastici e Universitari.

L'autorizzazione o l'abilitazione all'insegnamento sono certificate dall'iscrizione all'Albo Tecnici Federali o ai Registri Operatori Societari, Scolastici e Universitari e dalla Tessera Federale che ne documenta l'iscrizione annuale.

Art. 5 - Abilitazione all'insegnamento giovanile

L'insegnante, iscritto all'Albo Tecnici Federali, che possieda i requisiti specificatamente richiesti e che intenda svolgere attività di insegnamento giovanile, deve conseguire una speciale abilitazione.

Art. 6 - Abilitazione all'insegnamento nella Scuola Pubblica Statale Italiana

Nell'ambito della struttura della Scuola Pubblica Statale Italiana, l'insegnamento del bridge può essere svolto da Professori della Scuola Pubblica Statale Italiana, dipendenti (in ruolo o in quiescenza) del MIUR (Precettori) o, con il benestare del Dirigente d'Istituto, da insegnanti Federali, entrambi autorizzati e riconosciuti dalla FIGB attraverso una particolare abilitazione.

L'abilitazione all'insegnamento è certificata dall'iscrizione al Registro Operatori Scolastici e da una particolare Tessera Federale che ne documenta l'iscrizione annuale.



REGOLAMENTO SETTORE INSEGNAMENTO

Modificato con Delibera n. 128 del Consiglio Federale del 25/11/2017)

Art. 7 - Autorizzazioni temporanee all'insegnamento

La Commissione del settore Insegnamento si riserva, anche in assenza di particolari requisiti, di rilasciare temporanee autorizzazioni all'insegnamento, previo parere degli organi territoriali competenti e dei Coordinatori d'Area. Gli autorizzati potranno svolgere attività di insegnamento al massimo per un anno, impegnandosi a sostenere l'esame di abilitazione alla prima occasione utile.

Su iniziativa di una Associazione o Società Sportiva Affiliata alla FIGB o di un Comitato Regionale FIGB, previa autorizzazione della Commissione Insegnamento, potranno essere tenuti, da giocatori di alto livello tecnico, stage di approfondimento destinati a giocatori tecnicamente già formati, ad esclusione comunque degli allievi di primo o secondo anno.

TITOLO II

IL SETTORE INSEGNAMENTO

Capo I - Principi informativi

Art. 8 - Natura e funzioni

Il Settore Insegnamento della FIGB è deputato allo studio, all'organizzazione e alla gestione di tutte le problematiche connesse alla formazione, all'aggiornamento, all'inquadramento e alla disciplina degli insegnanti di bridge, alla predisposizione della didattica e della metodologia dell'insegnamento, nonché all'organizzazione delle attività sportive degli iscritti ai corsi.

Art. 9 - Programmi e strumenti didattici

La Commissione del Settore Insegnamento, secondo le indicazioni del presente Regolamento, detta i principi informativi cui attenersi nell'insegnamento e vara i programmi ufficiali, indicando gli strumenti e predisponendo il materiale didattico e pedagogico; propone inoltre l'elenco ufficiale dei testi che possono essere adottati dagli insegnanti.

Capo II - Struttura del Settore insegnamento

Art. 10 - Il Presidente del Settore Insegnamento

Il Presidente, nominato dal Consiglio Federale, rappresenta il Settore Insegnamento a tutti gli effetti e dura in carica un quadriennio olimpico.

Il Consiglio Federale ha facoltà, in qualsiasi momento, di disporre la revoca senza obbligo di motivazione.

Art. 11 - Commissione del Settore Insegnamento

La Commissione del Settore Insegnamento è composta:

1. dal Presidente del Settore Insegnamento;
2. da quattro componenti nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del Settore Insegnamento tra tutti coloro che risultino idonei; durano in carica un quadriennio olimpico e il Consiglio Federale ha facoltà, in qualsiasi momento, di disporre la revoca senza obbligo di motivazione.

I compiti della Commissione Insegnamento sono:

1. Proporre e gestire azioni sull'insegnamento
2. Condurre e controllare l'operato degli iscritti all'Albo ed ai Registri
3. Indire stage ed esami
4. Organizzare gare e Campionati del Settore

Art. 12 - Responsabili del Settore Insegnamento

Fra i membri della Commissione Insegnamento vengono individuati:

- A. Responsabile dell'Area Tecnica



REGOLAMENTO SETTORE INSEGNAMENTO

Modificato con Delibera n. 128 del Consiglio Federale del 25/11/2017)

- B. Responsabile della Didattica di Base
- C. Responsabile della Didattica Avanzata
- D. Responsabile del Bridge a Scuola
- E. Responsabile del «Progetto Università»

Art. 13 - Responsabile dell'Area Tecnica

Il Responsabile dell'Area Tecnica coincide usualmente con il Presidente del Settore Insegnamento, risponde al Presidente e al Consiglio Federale e coordina l'attività e la logistica di tutto il Settore. E' sua specifica prerogativa individuare e convocare i Relatori ed i Docenti degli stage e dei corsi di aggiornamento e l'assegnazione di incarichi e compiti finalizzati alla realizzazione di specifici progetti nel campo dell'insegnamento del bridge; in caso di vacatio temporanea il compito viene avvocato dal Segretario Generale.

Art. 14 - Attribuzioni e compiti dei Responsabili

Rientrano nei compiti dei Responsabili Aree B), C), D), E):

- a) la programmazione della didattica e della metodologia dell'insegnamento negli ambiti di propria competenza;
- b) l'indicazione del ciclo dei corsi;
- c) lo studio e la determinazione degli strumenti didattici;
- d) l'approvazione delle metodologie e dei testi di insegnamento del bridge;

Il Responsabile del «Progetto Università» provvede, inoltre, all'attività organizzativa del progetto.

Art. 15 - Segreteria

La Segreteria è l'ufficio istituito presso il Settore Insegnamento per dare esecuzione alle delibere e alle disposizioni degli Organi Centrali. Cura ogni attività amministrativa ed assicura la tenuta degli atti, compresa la redazione dei verbali della Commissione Insegnamento. La Segreteria è affidata ad un Segretario, scelto tra il personale dipendente o collaboratore della F.I.G.B., che ne gestisce l'attività operativa. Il Segretario è nominato dal Presidente del Settore Insegnamento e dura in carica un quadriennio olimpico e può essere revocato. La nomina e la revoca devono essere ratificate dal Consiglio Federale.

Art. 16 - Aree Operative

Il territorio nazionale è suddiviso in aree regionali o interregionali, ognuna gestita da un proprio Coordinatore d'Area.

I Coordinatori di Area vengono designati dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Insegnamento.

Art. 17 - Durata in carica, decadenza e revoca

I Responsabili e i Coordinatori durano in carica per l'intero quadriennio olimpico e decadono automaticamente con l'inizio della nuova legislatura ed il conseguente insediamento del nuovo Consiglio Federale; decadono altresì in ogni caso di scioglimento anticipato del Consiglio Federale o revoca e in tal caso i successori rimangono in carica per il residuo termine del quadriennio.

Art. 18 - Organi di Disciplina

Sono Organi di Disciplina del Settore Insegnamento il Collegio di Disciplina ed il Collegio di Disciplina d'Appello.

Il Collegio di Disciplina è nominato dal Consiglio Federale ed è composto da tre membri effettivi, tra i quali viene individuato il Presidente, e da un supplente dura in carica un quadriennio olimpico ed i suoi componenti possono essere revocati.



REGOLAMENTO SETTORE INSEGNAMENTO

Modificato con Delibera n. 128 del Consiglio Federale del 25/11/2017)

Il Collegio di Disciplina giudica sull'operato degli Insegnanti esclusivamente sotto il profilo comportamentale e quando vengano violati i doveri previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento Tecnici ed Operatori Societari.

Art. 19 - Procedura e Provvedimenti

Ricevuti gli atti dal Presidente del Settore Insegnamento, il Collegio di Disciplina potrà:

- a) disporre direttamente l'archiviazione con provvedimento motivato, anche succintamente, che dovrà essere comunicato all'interessato, al Presidente del Settore Arbitrale ed all'autore della segnalazione;
- b) aprire il procedimento disciplinare.

In tal caso il Collegio dovrà avvisare l'Insegnante della circostanza con raccomandata a.r. o pec ed invitarlo a far pervenire una memoria scritta al Collegio entro trenta giorni dal ricevimento.

La raccomandata o pec dovrà contenere l'indirizzo di posta elettronica a cui far pervenire la memoria, la descrizione dei fatti contestati e l'invito a comunicare al Collegio un indirizzo pec o di posta elettronica per tutte le successive comunicazioni e notifiche relative alla procedura con avvertenza che, in mancanza, le stesse verranno effettuate presso la Segreteria del Settore Insegnamento. L'Insegnante, nel predetto termine di trenta giorni, potrà comunque chiedere, in alternativa od in aggiunta alla memoria scritta, di essere sentito personalmente.

Il Collegio fisserà l'udienza nei trenta giorni successivi.

Letta la memoria e/o sentito l'Insegnante personalmente, svolte le indagini che ritiene opportune ed acquisiti gli atti e i documenti che ritiene utili, in caso di mancato proscioglimento, il Collegio di Disciplina potrà comminare le seguenti sanzioni:

1. richiamo, che consiste in un avvertimento scritto a non ricadere più nell'errore;
2. censura, che consiste nella diffida a non ricadere nella trasgressione;
3. sospensione, sino ad un anno, dall'attività di insegnamento.

I provvedimenti del Collegio di Disciplina sono immediatamente esecutivi e devono essere notificati a mezzo posta elettronica ai sottoposti a giudizio, devono essere annotati sulla scheda personale e devono essere comunicati sempre tramite posta elettronica al Presidente della F.I.G.B., al Procuratore Federale, ai rappresentanti territoriali, ai Responsabili di Area e al Presidente del Settore Insegnamento.

Qualora ritenuti di interesse Federale, il Collegio potrà chiedere la pubblicazione dei provvedimenti di archiviazione e/o di condanna.

Art. 20 - Collegio di Disciplina d'Appello

Avverso i provvedimenti del Collegio di Disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di notifica, al Collegio di Disciplina d'Appello che giudicherà insindacabilmente, senza formalità, con provvedimento definitivo.

Il Collegio di Disciplina d'Appello è nominato dal Consiglio Federale ed è composto da tre membri effettivi, tra i quali viene individuato il Presidente, e da un supplente. Il Collegio dura in carica un quadriennio olimpico ed i suoi componenti possono essere revocati.

Art. 21 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio Federale.